

PREFAZIONE

Leggendo, leggendo, la domanda sorge naturale: chi è chi scrive? Qualcuno che sappia di diritto o che, invece, studi e s'intenda di lingua? E le dita fanno scorrere veloci le pagine perché l'occhio legga presto in fondo al saggio la firma dell'autore. Ah, dev'essere un giurista; oppure: questa volta è un linguista. L'incertezza è quasi sempre un difetto: in questo caso, no. Anzi, risponde a pieno e riflette uno degli scopi che anche questa volta con il convegno organizzato dall'Accademia della Crusca l'11 novembre 2011 si perseguivano. Affrontare l'argomento da due prospettive diverse che avessero, però, l'una e l'altra il proprio fuoco nelle parole e nei loro significati: il che è, appunto, uno dei modi di lavorare tipici dei giuristi e dei linguisti, anche senza stare a scomodare aulici paragoni tra lingua e diritto. E l'invito è stato accolto, e l'onere adempiuto, sicché a prima vista può essere difficile capire chi stia dietro a quelle frasi scritte, se chi ne sia l'autore appartenga all'una o all'altra disciplina. Buon segno, si diceva.

Buon segno anche perché l'unità di approccio si è tradotta in ricchezza e molteplicità di contenuti che si sono affinati proprio attraverso le diverse sensibilità degli studiosi. E l'evoluzione delle tematiche costituzionali è stata messa in luce sempre con la consapevolezza metodica che non si possa studiare bene un concetto se si prescinda dalle vicende che hanno interessato la parola che esprime l'idea. Soprattutto in momenti di trapasso, quando la modifica dell'uno influenza l'altra e viceversa. E se si è appurato che – tutto sommato – le parole sono rimaste quelle nate nel nuovo significato politico nel Settecento con la Rivoluzione francese e con quella americana, i contenuti, i concetti, si sono evoluti e affinati attraverso fratture e discontinuità, recuperi e abbandoni, nel secolo tra le due carte costituzionali dell'Italia, lo Statuto albertino del 1848 e la Costituzione repubblicana del 1948.

Da un quarantotto all'altro, il viaggio è stato compiuto prendendo come cifre rivelatrici certe parole-guida – *governo, assemblea costituente, flessibilità e elasticità, monarchia e repubblica, libertà* – rappresentative più di altre del lavoro interpretativo che ha riguardato il lessico costituzionale. Ma anche *nazione, popolo, sovranità, democrazia* (che, sembra un

paradosso, è un vocabolo che manca nella Costituzione del 1948, validamente sostituito però da *repubblica democratica*), *uguaglianza*, per dire solo di alcune, sono state delle soste necessarie del percorso, tra tappe a maggior coefficiente di diritto e altre con tasso più propriamente linguistico. Al tempo stesso, è stato lanciato anche uno sguardo d'insieme al testo delle carte fondamentali che hanno segnato i confini del periodo: lo Statuto albertino, le costituzioni romane del 1848-49, un singolare progetto costituzionale del 1848 e la Costituzione repubblicana; anche per vedere come quei concetti si inserissero nel discorso complessivo introdotto dalle diverse costituzioni e quali fossero i rapporti reciproci.

L'armamentario lessicale e concettuale, nato o rinnovato nella Rivoluzione, si adatta a nuovi contesti e a tempi mutati, ma non pare perdere le sue connotazioni genetiche. Le parole vivono di vita propria, e anche le costituzioni che meno aprono alla novità, come lo Statuto di Pio IX, non disdegnano di uniformarsi al nuovo lessico politico, naturalmente depurandolo degli eccessi. Come già nello Statuto di Carlo Alberto, annunciato con il proclama dell'8 febbraio, nel testo di papa Mastai Ferretti ci si guarderà bene dall'usare il "giacobino" *costituzione* 'legge fondamentale', limitandosi a riferirsi alle più tradizionali e rassicuranti *costituzioni apostoliche*. Mentre la Costituzione della Repubblica Romana del'49, frutto spontaneo del potere costituente, potrà senza timori recuperare il linguaggio rivoluzionario, e sarà il tramite attraverso il quale quelle parole giungeranno nelle pagine della costituzione oggi vigente: da qui viene infatti, tra l'altro, l'espressione *Principi fondamentali* che apre la nostra carta fondamentale e che designa i tratti essenziali della forma repubblicana. E anche l'abate Rosmini non avrà paura a chiamare nel suo progetto *costituzione* quella 'legge superiore' che tuteli e garantisca *i diritti di ragione e di giustizia* contro il *dispotismo legislativo*: segno ormai della universalità del "nuovo" linguaggio.

Un linguaggio e un testo che talvolta si costruiscono attraverso un rapporto forte tra lingue diverse. A ribaltamento dell'idea tradizionale che lo Statuto albertino sia stato pensato e scritto in francese e poi tradotto in italiano, si è dimostrato invece che nella fase genetica della carta c'è uno scambio continuo tra le due lingue, a conferma e in applicazione, si direbbe, del tradizionale bilinguismo giuridico degli stati sabaudi. E la presenza significativa dell'italiano fin dalle origini fa meglio comprendere le ragioni del primato assunto da quest'ultima lingua nello Statuto («lingua ufficiale delle Camere»: art. 62): il che dimostra come uno studio filologico possa servire all'interpretazione giuridica.

Con le parole i concetti. Sia dovuta o no a Sieyès l'idea moderna di rappresentanza e di potere costituente, è dall'abate francese che occorre partire. Per Sieyès è la *nazione*, liberata con la Rivoluzione dai vincoli

dell'Antico Regime, formata di cittadini uguali e costruita attraverso il meccanismo della rappresentanza politica, che assume il potere costituente capace di rompere con il passato e di costruire nel futuro un nuovo ordine politico: di qui le origini dell'idea di *governo rappresentativo* e quelle di *assemblea costituente*. Due modelli destinati però ad operare nell'orizzonte italiano su piani diversi. Il primo su quello della continuità: con il *governo rappresentativo* il popolo, che elegge la Camera dei deputati, partecipa con il re alla sovranità; il principio è sancito dall'art. 2 dello Statuto («Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo») che rappresenta il nucleo immodificabile di una carta non flessibile, ma comunque dotata di una elasticità che le consente di adeguarsi a tempi mutati; è una forma di governo stabile perché fondata sull'equilibrio delle componenti della società; capace di assorbire e recuperare al suo interno anche una forma, originariamente non prevista dallo Statuto, in cui il piatto della bilancia si sposta dalla parte dell'assemblea elettiva (*governo parlamentare*). Il secondo opera invece sul piano della rottura: il potere costituente, concentrato nell'assemblea, rompe con il passato per costruire un futuro del tutto nuovo. E questo vale, sia pur con sensibili differenze, per la costituente francese del periodo rivoluzionario e per le assemblee costituenti vagheggiate dagli ambienti democratici nell'Ottocento italiano. E vale soprattutto per l'Assemblea Costituente eletta nel 1946 che ha fondato una costituzione in cui il nucleo essenziale della forma repubblicana è dato proprio dal progetto per il futuro che è disegnato nei suoi *Principi fondamentali*; il quale è paradigmaticamente indicato dal II comma dell'art. 3, che impone alla Repubblica di intervenire concretamente per realizzare l'uguaglianza e assicurare davvero, secondo l'idea di Calamandrei, la garanzia dei diritti civili, politici e sociali. Neppure sotto questo profilo dunque la storia del lessico ha mostrato radicali discontinuità, sebbene quelle parole siano state riempite di contenuti via via più adeguati ai tempi nuovi.

Si fa scienza non sempre coltivando ognuno il suo solito e consueto e rassicurante orticello, come qualcuno vorrebbe, ma talvolta anche e soprattutto rompendo con un po' di coraggio gli schemi, abbandonando le strade percorse e cercando di adottare punti di vista e metodologie nuove, proprie di altre discipline. È quello che si è voluto fare con questo convegno: la speranza è che i risultati – che ognuno potrà criticare o apprezzare leggendone gli atti – l'abbiano dimostrato. In ogni caso bisogna esser grati all'Accademia della Crusca e alla sua presidente, Nicoletta Maraschio, per avere accolto anche questa volta, in continuità con la lunga tradizione di interdisciplinarietà dell'Accademia, il connubio tra lingua e diritto.

FEDERIGO BAMBI